

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 13/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 6 novembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidente, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 9 DELLA SIGNORA CAPPAL ANTONINA VANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO URGU GABRIELE, NATO IL 5.10.1989, IN FAVORE DELLA A.S. MACOMER CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 10 DELLA SIGNORA LADU ANGELINA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO FENU DI PATRICK, NATO IL 27.07.1989, IN FAVORE DELLA A.S. MACOMER CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO N. 57 DEL SIGNOR RIZZO FRANCESCO, NATO IL 26.01.1987, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' USD LAVAGNESE.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Rizzo Francesco dalla società USD Lavagnese. Ordina restituirsi la tassa.

- 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 59 DELLA LPSC IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RAFFO MATTIA, NATO IL 5.10.1993.**

La Commissione Tesseramenti dichiara il non luogo a provvedere.

- 5. RECLAMO N. 60 DELLA F.C. ROSSANESE 1909 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE MAGLIARELLA AGOSTINO, NATO IL 4.6.1988.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Magliarella Agostino dalla F.C. Rossanese 1909. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

- 6. RECLAMO N. 61 DELLA F.C. ROSSANESE 1909 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE SCALISE MICHELE, NATO IL 3.10.1987.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Scalise Michele dalla F.C. Rossanese 1909. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**7. RECLAMO N. 62 DELLA F.C. ROSSANESE 1909 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE ATTADIA ANTONIO, NATO IL 22.06.1988.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Attadia Antonio dalla F.C. Rossanese 1909. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**8. RECLAMO N. 63 DELLA SIGNORA CASILE ROBERTA, NATA IL 20.3.1986, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ASD POL. PRO REGGINA 97.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo della calciatrice Casile Roberta dalla Pol. Pro Reggina 97.

Ordina restituirsi la tassa.

**9. RECLAMO N. 64 DEI SIGNORI SANTE MORETTO E MADDALENA AMADIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA FIGLIA MORETTO CARLOTTA, NATA IL 5.3.1991, IN FAVORE DELLA ROYAL CORDOVADO.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

**10. RECLAMO N. 66 DEL SIGNOR TODDE FABIANO, NATO IL 18.11.1988, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA MONTEPONI IGLESIAS.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

**11. RECLAMO N. 44 DEL SIGNOR PIERINI MAX ANTONIO, NATO IL 9.2.1983, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Pierini Max Antonio dalla A.S. Pro Calcetto Avezzano.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**12. RECLAMO N. 55 DEL SIGNOR BRUNO LEONARDO GUSSO, NATO IL 3.8.1985, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA GONZATO CORNEO CALCIO A5.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Bruno Leonardo Gusso dalla Gonzato Cornedo Calcio A5.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**13. RECLAMO N. 58 DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO, NATO IL 22.04.1985, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ASD SAVIGLIANESE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

**14. RECLAMO N. 67 DEL SIGNOR STIGLIANO GIUSEPPE, NATO IL 21.12.1988, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S. MELEGNANESE.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 6 novembre 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete